

# COMUNE DI FRISANCO



## STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 10 giugno 1991, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 30 marzo 1992, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 29 giugno 1996, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 27 novembre 1996 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 2 luglio 2004.

### TITOLO 1

#### PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

##### ARTICOLO 1

###### Il Comune

1. Il Comune di Frisanco è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

##### ARTICOLO 2

###### Popolazione, territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Frisanco, interamente montano, è costituito dalle comunità delle popolazioni delle frazioni di Frisanco, Poffabro e Casasola e delle borgate risultanti dalla planimetria allegata al presente Statuto in scala 1 : 25.000.
2. Le modifiche inerenti le borgate e le frazioni o la sede comunale possono essere disposte dal Consiglio previa consultazione popolare, da indire secondo le modalità dell'apposito regolamento.
3. La popolazione del Comune di Frisanco all'atto della deliberazione del presente Statuto è di n. 637 abitanti; per le verifiche successive si fa rinvio alle statistiche mensili ISTAT relative alla popolazione e al riepilogo annuale, predisposte dall'Ufficio Anagrafe.
4. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nell'abitato di Frisanco che è il Capoluogo.
5. Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

6. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di FRISANCO e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 26 luglio 1975.

7. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni e le relative modalità.

### **ARTICOLO 3**

#### **Finalità**

Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

### **ARTICOLO 4**

#### **Tutela della salute**

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

### **ARTICOLO 5**

#### **Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico**

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

Inoltre favorisce un razionale utilizzo del patrimonio naturale compatibilmente con la conservazione dell'ambiente.

2. Tutela lo sviluppo delle risorse storiche, artistiche, archeologiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

### **ARTICOLO 6**

#### **Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero**

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento di cui all'art. 79 del presente Statuto, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

## **ARTICOLO 7**

### **Assetto ed utilizzazione del territorio**

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Può realizzare piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Favorisce idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, anche attraverso forme di volontariato ed associazionismo.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia, anche con l'ausilio degli uffici, e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

## **ARTICOLO 8**

### **Sviluppo economico**

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, dell'agricoltura e di altri settori economici; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

## **ARTICOLO 9**

### **Programmazione economico-sociale e territoriale**

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune tramite i propri Organi può provvedere ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali esistenti nel suo territorio.

## **ARTICOLO 10**

### **Partecipazione, decentramento, cooperazione**

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta forme di decentramento a livello locale ed attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

## **ARTICOLO 11**

### **Servizi pubblici**

1. Il Comune di Frisanco garantisce a favore di tutti i cittadini la fruibilità dei servizi pubblici e favorisce le iniziative all'uopo necessarie per l'integrazione delle situazioni di disagio o emarginazione della comunità nel rispetto delle aspettative legittime dei singoli.

2. Il Comune di Frisanco può assumere per quei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni, la erogazione dei servizi per esercitare attività dirette al raggiungimento degli interessi pubblici spettanti al Comune, la gestione diretta di tali servizi al fine di perseguire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità.

3. I servizi pubblici che devono essere gestiti con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

## **ARTICOLO 12**

### **Forme di gestione dei servizi pubblici**

1. Il Comune di Frisanco, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende speciali;
- b) la partecipazione a consorzi o a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
- c) la stipula di apposita convenzione con altri Comuni e/o la Provincia;
- d) la concessione a terzi, subordinatamente alla verifica della sussistenza di ragioni tecniche, economiche e sociali;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

2. In ogni caso, l'esigenza per il perseguimento più idoneo ed incisivo dell'interesse pubblico, può comportare l'adozione delle forme di gestione più aderenti alla realtà dei servizi pubblici, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

## **ARTICOLO 13**

### **Finalità dei pubblici servizi**

1. L'Azione del Comune di Frisanco ai fini di una effettiva fruibilità dei servizi pubblici da parte dei cittadini deve tenere conto dei seguenti principi:

- a) sviluppo e promozione della collaborazione tra Comune, privati, associazioni, istituzioni e movimenti spontanei;
- b) valorizzazione delle potenzialità emergenti attivando nei loro confronti idonee strategie di comunicazione, al fine di creare le basi di uno sviluppo equilibrato e l'utilizzo di tutte le risorse sociali;
- c) logica della efficacia, della efficienza, della produttività e della buona amministrazione.

## **ARTICOLO 14**

### **Servizi in economia**

1. Il Comune può ricorrere alla gestione in economia dei servizi quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dello stesso servizio, non sia necessario od opportuno costituire una azienda o una istituzione.

2. Un apposito regolamento stabilirà l'organizzazione, la disciplina e l'esercizio dei servizi in economia.

## **ARTICOLO 15**

### **Istituzione**

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi il Consiglio Comunale può costituire Istituzioni. Vi provvede attraverso apposito atto che contiene il regolamento dell'organizzazione e dell'attività, previa redazione di un piano contenente i costi, finanziamento e dotazione di beni.

2. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3. Il Consiglio si compone di 5 membri, includendovi il Presidente.

4. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha potestà di vigilanza in merito all'esecuzione degli atti del Consiglio e, in caso di urgenza e necessità, adotta provvedimenti da sottoporre a ratifica alla prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

5. Al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta una indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio Comunale.

6. La Giunta Comunale nomina il Direttore dell'Istituzione con le modalità previste dal regolamento. Il Direttore è responsabile del personale, dirige nell'ambito della responsabilità gestionale tutta l'attività della Istituzione, garantisce la funzionalità dei servizi ed adotta i provvedimenti e gli atti necessari per assicurare l'attuazione delle decisioni e degli indirizzi degli Organi dell'Istituzione.

## **ARTICOLO 16**

### **Nomina e revoca degli amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni**

1. Il Consiglio Comunale, al di fuori del proprio seno, nomina gli amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni scegliendoli fra tecnici ed esperti del ramo, in possesso dei requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali.

2. Il Presidente viene nominato con votazione separata prima degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati, può revocare il Presidente e i singoli componenti il C.A., provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

4. Gli amministratori durano in carica per l'intero mandato del Consiglio Comunale che li ha eletti.

## **ARTICOLO 17**

### **Società per Azioni**

1. Per la gestione dei servizi pubblici il Comune di Frisanco può utilizzare la forma della Società per Azioni, nel rispetto dei seguenti vincoli:

- a) possesso della maggioranza del capitale sociale;
- b) divieto del possesso esclusivo della quota azionaria della medesima S.p.A.;
- c) necessità di stretta correlazione territoriale dell'utilità che derivi dalla attività svolta dalla Società.

## **TITOLO II**

### **L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

#### **CAPO I**

##### **Organi elettivi del Comune**

#### **ARTICOLO 18**

##### **Organi**

1. Sono Organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

#### **CAPO II**

##### **Il Consigliere Comunale**

## **ARTICOLO 19**

### **Rappresentanza ed indennità del Consigliere Comunale**

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere sono stabiliti dalla legge.

## **ARTICOLO 20**

### **Doveri del Consigliere**

1. Il Consigliere Comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fa parte.
2. Il Consigliere che non interviene ad una intiera sessione ordinaria senza giustificati motivi, è dichiarato decaduto.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza, con le modalità del Regolamento.

## **ARTICOLO 21**

### **Poteri del Consigliere**

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

## **ARTICOLO 22**

### **Durata in carica e dimissioni del Consigliere**

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione. Il seggio che per qualsiasi motivo dovesse rendersi vacante durante il quadriennio è attribuito al Candidato della medesima lista che segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione



di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della legge n. 55 del 19/03/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il Consiglio Comunale procede ai sensi dell'art. 22 comma 2 della legge 25/03/1993, n. 81.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate per iscritto al Consiglio Comunale che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, da tenersi entro 20 giorni dalla data di presentazione delle medesime. Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili dalla presentazione e dalla acquisizione al protocollo comunale, operazione che deve eseguirsi nella medesima giornata.

## **ARTICOLO 23**

### **Consigliere Anziano**

E' Consigliere Anziano chi ha conseguito il maggior numero di preferenze all'atto della nomina del Consiglio Comunale.

## **ARTICOLO 24**

### **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da almeno due Consiglieri.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

## **CAPO III**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

## **ARTICOLO 25**

### **Poteri**

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale, economico e amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto, ed in particolare ha competenza sui seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e della aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche ed i progetti preliminari, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a Società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Comunale o di altri funzionari;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge da effettuarsi entro venti giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio o entro i termini di scadenza del precedente incarico;

o) la costituzione delle commissioni consiliari, la elezione della commissione elettorale comunale, l'elezione di tutte le commissioni comunali espressamente dichiarate di sua competenza dalla legge.

3) Le deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

4) L'esercizio delle potestà e delle funzioni del Consiglio Comunale non può essere delegato.

## **ARTICOLO 26**

### **Prima adunanza**

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale, è disposta dal Sindaco proclamato eletto entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione.

2. Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio Comunale:

a) procede alla convalida degli eletti.

b) riceve la comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta Comunale e sulla nomina del Vice Sindaco, nonché la proposta degli indirizzi generali di governo, che approva in apposito documento.

c) accerta le condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli assessori nominati fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

3. Le adunanze del precedente comma sono presiedute dal Sindaco.

## **ARTICOLO 27**

### **Convocazione del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo le eccezioni di legge.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria almeno 2 volte all'anno, nei giorni e nelle ore indicate nell'avviso di convocazione, per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

4. Nei casi di cui alla precedente lettera b) la adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti in Consiglio Comunale, con l'obbligo di darne avviso ai soli Consiglieri assenti, secondo le modalità del regolamento.

## **ARTICOLO 28**

### **Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del Regolamento.

## **ARTICOLO 29**

### **Consegna dell'avviso di convocazione**

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;
  - b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie, in questo caso deve essere però assicurato almeno un giorno di apertura degli uffici per l'accesso dei Consiglieri agli atti.
  - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

## **ARTICOLO 30**

### **Numero legale per la validità delle sedute**

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
  - a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
  - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
5. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, nei casi previsti dalla legge.

## **ARTICOLO 31**

### **Numero legale per la validità delle deliberazioni**

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
  - a) coloro che si astengono;
  - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
  - c) le schede bianche e quelle nulle.
3. Le deliberazioni del Consiglio devono essere adottate con l'assistenza del Segretario, salvo casi particolari che saranno determinati dal Regolamento.

## **ARTICOLO 32**

### **Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

### **ARTICOLO 33**

#### **Delle votazioni**

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

### **ARTICOLO 34**

#### **Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio Comunale costituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, la materia di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche e tecniche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare alle Commissioni Consiliari, senza diritto di voto.

6. Al fine di consentire e di agevolare il compito delle Commissioni, le stesse possono ottenere tutte le informazioni e gli atti dagli uffici comunali.

### **ARTICOLO 35**

#### **Attribuzioni delle Commissioni**

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale..

3. La Commissione nomina nel suo seno il Presidente.

4. Il Regolamento disciplinerà l'esercizio delle attività delle Commissioni.

## **ARTICOLO 36**

### **Commissioni d'inchiesta**

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

3. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

## **ARTICOLO 37**

### **Regolamento interno**

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

## **ARTICOLO 38**

### **Decadenza e scioglimento del Consiglio Comunale**

Il Consiglio Comunale decade e viene sciolto nei casi espressamente previsti dalla legge.

## **CAPO IV**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **Sezione I**

### **ELEZIONE – DURATA IN CARICA – REVOCA**

## **ARTICOLO 39**

### **Composizione della Giunta Comunale**

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. La Giunta Comunale si compone del Sindaco che la presiede e di un numero di Assessori non inferiore a due e non superiore a quattro.

## **ARTICOLO 40**

### **Elezione del Sindaco e degli Assessori**

1. Le modalità per l'elezione del Sindaco, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio e di divieti, lo "status" e le cause di cessazione dalla carica, sono disciplinate dalla legge.

2. Il Sindaco, nel rispetto dei limiti numerici di cui al comma 2 del precedente articolo 39, nomina gli Assessori quali componenti la Giunta Comunale.

3. E' data facoltà al Sindaco di individuare gli Assessori tra i componenti del Consiglio Comunale o tra persone esterne, di provata capacità, aventi i requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Consigliere Comunale.

4. Il Sindaco individua e nomina fra i componenti della Giunta Comunale il Vice Sindaco.

5. Della nomina degli Assessori e del Vice Sindaco, il Sindaco dà comunicazione nella prima seduta consiliare successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

## **ARTICOLO 41**

### **Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore**

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

## **ARTICOLO 42**

### **Durata in carica – Surrogazioni**

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

## **ARTICOLO 43**

### **Revoca della Giunta Comunale**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio per discutere la mozione di sfiducia, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto, affinché provveda alla convocazione nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 36, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

## **ARTICOLO 44**

**Soppresso**

## **ARTICOLO 45**

### **Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore**

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore sono disciplinate dall'art. 290 del T.U. n. 148/1915, richiamato dall'art. 64, c. 1, lett. b) della Legge 142/90.

## **ARTICOLO 46**

**Soppresso**

## **Sezione II**

### **ATTRIBUZIONI – FUNZIONAMENTO**

## **ARTICOLO 47**

### **Organizzazione della Giunta**

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami della Amministrazione Comunale, raggruppati di norma per settori omogenei.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco dopo la sua elezione.



5. Con le stesse modalità il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere modificate con analogo atto.

7. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni dei singoli Assessori e le successive modifiche.

8. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

## **ARTICOLO 48**

### **Attribuzioni della Giunta**

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.

2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco ed agli organi burocratici.

3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

4. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

5. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- a) propone al Consiglio i Regolamenti;
- b) approva progetti esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti per legge ad altri organi;
- c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- d) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
- e) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
- f) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione cautelare del personale comunale, ex art. 91 D.P.R. 10/01/1957, n. 3, non riservati ad altri organi;
- g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone nel rispetto dell'apposito regolamento;
- h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, solo se esista in proposito un atto fondamentale del Consiglio Comunale.
- i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
- l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- m) predispone il progetto di bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comune;
- n) delibera lo storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio;

- o) apporta modifiche alla disciplina delle tariffe per i servizi pubblici allo scopo di raggiungere l'equilibrio tra costi e ricavi, i cui criteri generali siano stati fissati dal Consiglio Comunale;
- p) espleta tutte le procedure relative agli appalti pubblici quando gli stessi si riferiscano ad opere o lavori pubblici previsti in atti fondamentali del Consiglio;
- q) adotta ogni altro provvedimento che la legge o altri atti di carattere normativo attribuiscano genericamente alla competenza del Comune.

## **ARTICOLO 49**

### **Adunanze e deliberazioni**

- 1) La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
- 2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza assoluta dei voti.
- 3) Alle sedute della Giunta può partecipare, senza diritto di voto il revisore dei conti.
- 4) Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
- 5) Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 39 del presente Statuto.
- 6) Il Sindaco e gli Assessori devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di cui all'art. 290 del T.U. n. 148/1915, richiamato dall'art. 64, c. 1, lett. b) della legge 142/90.
- 7) Le delibere della Giunta devono essere adottate con l'assistenza del Segretario Comunale.

## **CAPO V**

### **IL SINDACO**

## **ARTICOLO 50**

### **Funzioni**

- 1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale, rappresenta il Comune ed è Ufficiale di Governo.
- 2. Secondo le vigenti disposizioni presta giuramento, al Prefetto, di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione, le leggi dello Stato e della Regione e il presente Statuto e altresì di adempiere le proprie funzioni per il raggiungimento di finalità pubbliche.

3. Ha il compito di mantenere l'unità di indirizzo politico e amministrativo del Consiglio, promuovendo e coordinando l'attività della Giunta Comunale.

4. Ha la responsabilità di direzione delle funzioni amministrative del Comune.

5. Promuove e conclude gli accordi di programma di propria competenza.

6. Ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori e a Consiglieri Comunali nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 38, c. 6° Legge 142/90.

## **ARTICOLO 51**

### **Attribuzioni del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo**

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ha la responsabilità e sovrintende:

- a) ai servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di leva militare e statistica;
- b) alla emanazione di atti e provvedimenti in materia di ordine e sicurezza pubblici, di sanità e igiene pubblica, allo stesso demandati dalle leggi o dai regolamenti;
- c) allo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge nel campo della sicurezza pubblica e della polizia giudiziaria, nonché alla vigilanza su tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico e la sicurezza, dandone informazione al Prefetto;

2. Sempre in qualità di Ufficiale di Governo, il Sindaco adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, di igiene, di edilizia e di polizia locale allo scopo di prevenire ed eliminare pericoli gravi che minacciano la pubblica incolumità. Qualora il Sindaco non vi provveda, o nel caso siano interessati più Comuni,

provvede il Prefetto con propria ordinanza. Tali provvedimenti devono essere notificati agli interessati con ingiunzione di eseguire entro un termine congruo. Decorso tale termine, si provvederà d'ufficio e a spese degli interessati, senza alcun pregiudizio dell'azione penale nel caso il fatto costituisca reato. Nel caso di impossibilità di notificare il provvedimento agli interessati a causa dell'urgenza o perché gli stessi non sono al momento individuabili, si provvederà ugualmente d'ufficio ad eliminare lo stato di pericolo, salvo a porre successivamente le spese sostenute a carico degli interessati una volta individuati.

3. Nel caso si rendesse necessario, il Sindaco può richiedere al Prefetto l'assistenza della Forza pubblica per l'esecuzione dei propri ordini.

4. Nei confronti dei provvedimenti contingibili ed urgenti è ammesso ricorso giurisdizionale a norma delle leggi dello Stato.

5. Chi legittimamente sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

## **ARTICOLO 52**

### **Attribuzioni del Sindaco in qualità di rappresentante del Comune**

1. Il Sindaco come rappresentante del Comune:

- a) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi;
- b) sovrintende all'esecuzione degli atti;
- c) vigila sull'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

- d) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta secondo i principi e le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dall'apposito regolamento;
- e) coordina e dispone, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari dei pubblici servizi, degli esercizi commerciali e quelli di apertura al pubblico degli uffici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze generali degli utenti;
- f) rilascia le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i permessi, i nulla-osta, i pareri di competenza comunale che la legge non riserva al Consiglio Comunale;
- g) adotta i provvedimenti, esclusi quelli che comportano un impegno di spesa o che sono riservati dalla legge e dal presente Statuto agli altri organi comunali e al Segretario Comunale;

2. Nel caso il Consiglio Comunale non provveda a deliberare le nomine dei propri rappresentanti presso gli enti, le aziende e le istituzioni che operano nell'ambito del Comune oppure da esso dipendenti o controllati entro il termine di 45 giorni dalla elezione della Giunta o comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede alla nomina con propria ordinanza da emanarsi entro 15 giorni dalla scadenza del predetto termine. Tale ordinanza dovrà essere comunicata al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.

## **ARTICOLO 53**

### **Vicesindaco**

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco gli Assessori secondo l'ordine di anzianità riferita all'età.

3. Al Consiglio Comunale e agli altri organi previsti dalla legge deve essere fatta comunicazione delle deleghe permanenti rilasciate al Vicesindaco e agli Assessori.

## **ARTICOLO 54**

### **Delegati nelle borgate o frazioni**

1. Nelle borgate o frazioni, il Sindaco può delegare funzioni, in ordine di preferenza, ad un Assessore, ad un Consigliere, residente nelle borgate o frazioni, per trattare di problemi inerenti le esigenze della frazione o borgata, con obbligo di riferirne al Sindaco periodicamente. Il Sindaco darà comunicazione alla Giunta e al Consiglio con le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

2. Le deleghe e gli incarichi di cui al precedente comma non hanno rilevanza esterna, ma concernono solo atti di rilevanza interna.

## **TITOLO III**

### **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

## **CAPO I**

### **ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE**

#### **ARTICOLO 55**

##### **Libere forme associative**

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche ed altri servizi.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.

4. Il Comune, al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, privilegia le libere forme associative e organizzative del volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture dell'Ente.

5. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

6. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive saranno previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite nel regolamento.

#### **ARTICOLO 56**

##### **Consultazioni**

1. Il Comune, di sua iniziativa o su richiesta di altri soggetti pubblici o privati che ne presentino apposita richiesta motivata e se ne assumano il costo, può indire consultazioni di specifiche categorie di cittadini, concernenti provvedimenti di loro interesse e con attenzione particolare all'organizzazione dei servizi.

2. I risultati delle superiori votazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale.

#### **ARTICOLO 57**

##### **Petizioni e proposte**

1. Al fine di promuovere la tutela di interessi generali, gli elettori del Comune possono rivolgere al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco petizioni e proposte, in materia di loro competenza, su problemi di rilevanza locale.

2. Il Sindaco riceve le petizioni e le proposte ed assume i provvedimenti di propria competenza entro 30 giorni, mentre le sottopone immediatamente agli altri organi competenti, che dovranno deliberare in merito, entro 90 giorni.

3. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di trenta elettori del Comune e contenenti l'indicazione della loro qualità di elettori del Comune e delle loro generalità.

4. Le sottoscrizioni di cui sopra dovranno essere autenticate ai sensi della vigente normativa.

## **ARTICOLO 58**

### **Istanze**

1. Gli elettori del Comune possono presentare agli organi comunali elettivi istanze dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi, cui il Sindaco dovrà dare risposta scritta entro 60 giorni.

2. Le istanze devono essere sottoscritte e contenere le generalità dei presentatori.

## **ARTICOLO 59**

### **Modalità di attuazione delle iniziative popolari**

1. L'apposito regolamento sugli istituti di partecipazione determina in merito alle petizioni, alle proposte ed alle istanze le relative modalità di attuazione.

## **ARTICOLO 60**

### **Referendum consultivo**

1. E' ammesso Referendum consultivo su questioni a rilevanza generale in materia di esclusiva competenza comunale ed interessanti l'intera collettività comunale. Il referendum è escluso in materia di revisione dello Statuto, di tributi e bilancio, di espropriazioni per pubblica utilità.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia richiesta da parte del 25% del corpo elettorale.

3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto, in ogni caso la richiesta di referendum deve contenere i quesiti da sottoporre alla popolazione esposti in modo chiaro e con formula positiva.

4. I referendum consultivi non possono aver luogo in concomitanza di altre operazioni di voto, né possono essere richiesti nel periodo che intercorre tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti; il regolamento disciplina tempi

e modalità del referendum e la costituzione di una commissione di garanti composta da non più di tre membri, per sovrintendere alle procedure del referendum.

5. La consultazione deve svolgersi in un'unica giornata festiva e l'apertura dei seggi avrà durata ininterrotta di 8 ore. Le operazioni di seggio, si devono concludere entro la medesima giornata.

6. La consultazione è valida se ad essa vi abbia partecipato almeno la metà degli iscritti alle liste elettorali.

## **ARTICOLO 61**

### **Approvazione della proposta di referendum**

1. La proposta di referendum si intende approvata qualora abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla consultazione.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum da parte del Sindaco, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a Referendum.

## **CAPO II**

### **AZIONE POPOLARE E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

## **ARTICOLO 62**

### **Azione popolare**

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, davanti alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune di Frisanco.

## **ARTICOLO 63**

### **Diritto di partecipazione al procedimento**

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

## **ARTICOLO 64**

### **Comunicazione dell'avvio del procedimento**

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione, compreso l'affissione in luoghi pubblici di appositi avvisi.

## **CAPO III**

### **DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE**

## **ARTICOLO 65**

### **Pubblicità degli atti**

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

3. I cittadini sono tenuti ad evitare richieste a scopo ostruzionistico nei confronti del buon andamento degli uffici.

4. Gli uffici comunali evaderanno le richieste in relazione all'espletamento di compiti di istituto indifferibili, rispettando l'ordine cronologico delle richieste presentate.

## **ARTICOLO 66**

### **Diritti di accesso**



1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

## **CAPO IV**

### **IL DIFENSORE CIVICO**

#### **ARTICOLO 67**

##### **Istituzione. Attribuzioni**

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale è istituito l'ufficio del difensore civico.

2. Spetta al difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.

3. Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni, delle attività comunali.

4. I Consiglieri Comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico.

5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

#### **ARTICOLO 68**

##### **Nomina**

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano d'età.

3. Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico per procedere in merito alla nuova nomina. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'art. 73 del presente Statuto.

## **ARTICOLO 69**

### **Requisiti**

1. Il Difensore Civico è scelto fra cittadini nei confronti dei quali il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale, nel rispetto della maggioranza richiesta per la sua nomina, verificano la presenza di presupposti e requisiti che ne facciano persona idonea a ricoprire l'incarico, per conoscenza dell'amministratore comunale, per serietà e per qualità morale.

2. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:

- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, delle comunità montane, delle UU.SS.LL.;
- c) i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune;
- d) gli amministratori di ente o azienda dipendente dal comune.

## **ARTICOLO 70**

### **Durata in carica, decadenza e revoca**

1. Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con le modalità previste dalla normativa vigente per i Consiglieri Comunali.

3. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, quale ad esempio continuate assenze o il non evadere le istanze dei cittadini e simili, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

## **ARTICOLO 71**

### **Sede, dotazione organico, indennità**

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso la casa comunale o altro idoneo locale.

2. Qualora circostanze particolari e motivate lo richiedano, la Giunta Comunale può mettere a disposizione del Difensore civico personale comunale.

3. Al Difensore civico compete un'indennità di carica entro l'importo percepito dagli Assessori e stabilita di anno in anno dal Consiglio comunale con provvedimento motivato.

## **ARTICOLO 72**

### **Rapporti con gli organi comunali**

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
  - a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
  - b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
  - c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

## **ARTICOLO 73**

### **Modalità e procedure d'intervento**

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico ed il numero minimo di presenze in sede e quant'altro necessario per rendere funzionale l'ufficio.

## **TITOLO V**

### **L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE**

#### **CAPO I**

#### **L'amministrazione comunale**

## **ARTICOLO 74**

### **Principi e criteri direttivi**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'ufficio comunale può ripartirsi in aree e settori funzionali.

## **ARTICOLO 75**

### **Personale**

1. I dipendenti del comune sono inquadrati in un ruolo organico deliberato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c) della legge 876/1990, n' 142
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. Il regolamento disciplina:
  - a) La dotazione organica del personale;
  - b) Le procedure per l'assunzione del personale;
  - c) L'organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - d) L'attribuzione di compiti ai responsabili degli uffici indicati dalla Giunta;
  - e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
4. Il comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

## **ARTICOLO 76**

### **Segretario comunale**

1. Il segretario comunale dipende funzionalmente da sindaco.
2. Il Segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.
3. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.
4. Il Segretario comunale e i responsabili degli uffici esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.
5. Il segretario inoltre:
  - a) Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, esprimendo su ogni proposta di deliberazione il parere di legittimità;
  - b) Cura la redazione dei verbali del Consiglio e della Giunta comunale, la cui predisposizione è demandata agli uffici competenti, verbale che sottoscrive assieme al Sindaco, al Consigliere anziano e all'Assessore anziano.
  - c) Riceve l'atto di dimissione del Sindaco;
  - d) Espleta altresì altri compiti demandatigli dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
6. Il Segretario comunale deve astenersi dal prendere parte alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale qualora si tratti di interesse proprio, di interessi dei propri parenti fino al IV<sup>o</sup> grado, del coniuge o degli affini fino al II<sup>o</sup> grado, nonché negli altri casi eventualmente previsti per i Consiglieri e per i componenti la Giunta, dal Regolamento. In tali ipotesi il Consiglio e la Giunta designano un segretario verbalizzante tra i propri componenti, scegliendo il più giovane di età.

## **ARTICOLO 77**

### **Responsabili degli uffici**

1. Ai responsabili degli uffici viene affidata l'attuazione e la responsabilità dei compiti loro assegnati in attuazione di decisione degli organi del Comune o loro affidati dal Segretario comunale o agli stessi uffici spettanti istituzionalmente per disposizione di legge, del presente Statuto e del Regolamento.

## **ARTICOLO 78**

### **Pareri obbligatori**

1. Su ogni proposta di liberazione del Consiglio e della Giunta, mancando nella pianta organica comunale i funzionari responsabili, individuati ai sensi dell'allegato A del D.P.R. n. 347/1983 nella VIII q.f., i pareri obbligatori di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990, sono espressi dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

2. Il Segretario comunale può avvalersi di pareri aventi valore interno o di relazioni degli impiegati preposti ai vari settori, per esprimere il proprio parere.

## **ARTICOLO 79**

### **Messo Comunale**

1. Il Messo Comunale è autorizzato a notificare gli atti del Comune per i quali non siano prescritte specifiche formalità, nonché atti nell'interesse di altre Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, salvo rimborso della spesa.

2. Cura altresì la pubblicazione dell'albo degli atti di cui ne sia prescritto tale adempimento, apponendovi il referto di pubblicazione.

3. Il Messo Comunale effettuerà altresì l'adempimento di cui al comma 2 del presente articolo, qualora sia richiesta la firma del Segretario Comunale su pubblicazione di atti e provvedimenti all'albo pretorio del comune.

4. I referti del Messo fanno fede fino a querela di falso.

5. Le pubblicazioni delle delibere del Consiglio e della Giunta comunale saranno, viceversa, effettuate a cura di un dipendente designato dall'Amministrazione Comunale.

## **ARTICOLO 80**

### **Collaborazioni esterne**

1. Possono essere previste dal Regolamento del personale, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per particolari e determinati obiettivi, disciplinate con convenzioni a termine che, oltre a prevederne le modalità, i tempi di attuazione, i compensi e quant'altro necessario, stabiliscano le penalità e le sanzioni in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo o in caso di gravi inadempienze.

## **TITOLO VI**

## **ARTICOLO 81**

### **Demanio e patrimonio**

1. Il Comune di Frisanco ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge;
2. Di tutti i beni comunali verranno redatti dettagliati inventari, secondo le norme appositamente previste dal regolamento sull'Amministrazione del patrimonio.

## **ARTICOLO 82**

### **Beni patrimoniali disponibili**

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in merito all'utilizzo delle scritture, dei servizi e degli impianti, i beni patrimoniali disponibili devono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27/7/1978, n.ro 392 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ARTICOLO 83**

### **Contratti**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n.ro 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento apposito, dalle Leggi statali e Leggi regionali in materia;
2. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

## **ARTICOLO 84**

### **Contabilità e bilancio**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla Legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente e a mezzo dell'Assessore competente.
3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi e approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
4. Ai consorzi, ai quali partecipa il comune, deve essere richiesta la trasmissione alla Giunta Comunale del bilancio preventivo e del conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
5. Al conto consuntivo del comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il comune ha una partecipazione finanziaria.

## **ARTICOLO 85**

### **Controllo economico-finanziario**

1. Il segretario ed il responsabile dell'ufficio ragioneria, sono tenuti a verificare, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici comunali, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione.

2. In conseguenza, i predetti predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente Assessore.

## **ARTICOLO 86**

### **Controllo di gestione**

1. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente può disporre semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

2. La Giunta comunale trasmette periodicamente, al Consiglio comunale ed al Revisore dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e di rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

## **ARTICOLO 87**

### **Revisore dei conti**

1. Nel comune, avente popolazione inferiore ai 5000 abitanti, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore, ai sensi di quanto previsto dal comma 8<sup>a</sup> dell'art. 57 della legge n. 142/1990 che ne disciplina altresì la nomina.

2. Per quanto concerne la disciplina dei rapporti con il comune, il Revisore espleta in particolare i seguenti compiti:

a) collaborazione con il Consiglio comunale nella funzione di indirizzo e controllo dell'attività dell'ente;

b) analisi delle risultanze del rendiconto di gestione annuale nelle sue componenti finanziarie e patrimoniali, attestazione della rispondenza alle risultanze della gestione e redazione di apposita relazione accompagnatoria da allegare alla proposta di deliberazione consigliare di approvazione del conto consuntivo;

c) formulazione di proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità dell'amministrazione dell'ente, anche tramite forme di controllo interno di gestione;

d) verifica e controllo sulla tenuta dei registri, contabilità e documentazione obbligatoria ai fini fiscali, previdenziali ed assicurativi e dichiarazioni periodiche ed annuali;

e) verifica delle operazioni da deliberarsi entro il 15 ottobre di ogni anno denominate "controllo di gestione", previste dall'art. 1 bis della legge 488/1986;

f) verifica degli equilibri finanziari economici e di cassa esistenti all'interno del bilancio di previsione annuale;

g) esame delle operazioni infra-annuali consistenti in storno di fondi, variazioni di bilancio e prelievi dai fondi di riserva sia per la competenza che per la cassa;

h) esame e verifica della struttura dei piani finanziari propedeutici alle decisioni di investimento.

3. Trovano, inoltre, applicazione le disposizioni di cui all'art. 57 della legge 142/1990, al Decreto del Ministero dell'Interno 4/10/1991 ed alle altre norme vigenti in materia.

## **TITOLO VII**

### **ATTIVITA' NORMATIVA**

#### **ARTICOLO 88**

##### **Ambito di applicazione dei regolamenti**

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere le norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità fra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. Spetta al Sindaco adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

#### **ARTICOLO 89**

##### **Procedimento di formazione dei regolamenti**

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale, ai cittadini, ai sensi di quanto previsto dalla Legge e dal presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142

3. I regolamenti sono soggetti alla pubblicazione prevista dalle vigenti norme.

## **TITOLO VII**

### **REVISIONE DELLO STATUTO**

#### **ARTICOLO 90**



## **Modalità**

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello stesso o dall'ultima sua modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

4. In deroga a quanto disposto dal 1° comma relativamente ai tempi per la modifica, il Consiglio comunale può con atto motivato e con le modalità di cui all'art. 4, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n.142, procedere ugualmente alla modifica dello statuto per recepire normative di carattere statale o regionale o per adeguarlo a nuove mutate esigenze comunali di carattere generale.

## **TESTO UNICO**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **ARTICOLO 91**

##### **Entrata in vigore dello statuto**

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

#### **ARTICOLO 92**

##### **Approvazione di regolamenti**

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. I regolamenti sulle modalità d'intervento del Difensore Civico, sugli istituti della partecipazione e sull'Amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

#### **ARTICOLO 93**

##### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si fa riferimento alla legge 142/90 ed alle altre leggi dello Stato e della Regione in materia, ivi compresa quella sul controllo degli atti, nonché alle altre disposizioni a carattere normativo generale in materia ed ai regolamenti comunali, solo per le parti compatibili.